

Salerno, 13.05.2019 Prot. 699

Vs. Rif. _____

Ns. Rif. _____

RISPOSTA QUESITO PERVENUTO IN DATA 09.05.2019

- Procedura aperta (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l'affidamento di n. 2 (due) «*Contratti di smaltimento rifiuti*», ossia contratti in forza dei quali la Stazione appaltante si impegna a smaltire presso i propri impianti, entro limiti e modalità imposti dalla legge e dalla *Lex specialis* di gara, i rifiuti liquidi conferiti dall'aggiudicatario-contraente.
- **Numero gara: 7399283;**
- **CIG Lotto 1: 7865691D8A;**
- **CIG Lotto 2: 7865693F30.**

Quesito:

«All'art. 4 del bando di gara si dispone testualmente che "Nel caso in cui uno stesso operatore economico dovesse risultare aggiudicatario (per aver presentato la migliore offerta valida e non anomala in gara) per entrambi i Lotti, dovrà scegliere, con formale comunicazione scritta da far pervenire alla Stazione appaltante entro 5 (giorni) dalla data in cui ha ricevuto notizia della seconda proposta di aggiudica, quale dei due Lotti in gara intende aggiudicarsi definitivamente".

Essendo pacifico sulla base della vigente normativa in materia di appalti che nel caso in cui una ditta X intenda partecipare ad un lotto singolarmente e ad un altro lotto in RTI, tali partecipazioni sono da intendersi come effettuate non dallo stesso operatore economico bensì da due soggetti giuridici diversi tra di loro, si chiede a codesta Stazione appaltante di confermare che nella gara in oggetto qualora la ditta X singolarmente presenti la migliore offerta per il LOTTO 1 mentre il RTI di cui la ditta X è parte presenti la migliore offerta per il LOTTO 2, alla ditta X e al RTI, trattandosi di due operatori economici diversi e concorrenti, non verrà chiesto quale dei due lotti in gara intendano aggiudicarsi. Pertanto alla ditta X singolarmente verrà aggiudicato il LOTTO 1 e al RTI di cui la ditta X è parte verrà aggiudicato il LOTTO 2».


Risposta/chiarimento:

In riscontro al quesito sopra riportato, si precisa quanto segue.

In ossequio ai pronunciamenti dell'Autorità di vigilanza (Parere n. 218 del 21.12.2011) e della giurisprudenza amministrativa, non è possibile che una medesima ditta partecipi come singolo operatore economico e come componente di RTI (o di altro tipo di concorrente "ad identità plurisoggettiva") alla procedura competitiva per l'assegnazione del medesimo lotto in gara, ma è sicuramente possibile invece che possa partecipare come "operatore economico singolo" nella procedura competitiva volta all'aggiudica di uno dei due lotti oggetto di gara e contemporaneamente come componente di "operatore economico ad identità plurisoggettiva" (ad es., RTI) nella procedura

competitiva per l'aggiudica dell'altro lotto in gara. In tale ultima ipotesi, se la ditta (*“operatore economico singolo”*) ed il RTI di cui fa parte la ditta in parola (*“operatore economico ad identità plurisoggettiva”*) risulteranno aggiudicatari del rispettivo lotto di partecipazione e d'interesse, non verrà loro chiesto di esercitare la scelta di cui al sopra richiamato art. 4, u.c., del Disciplinare di gara.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



«CG.S. Salerno Srl»
II R.U.P.
Ing. Domenico Sicignano